

307.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	8229	Consiglio superiore della magistratura (Trasmissione di documento)	8231
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di documento)	8231	Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	8230
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	8230	Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	8229
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (Trasmissione di documento)	8230	Disegno di legge di conversione S. 1813 (approvato dal Senato) n. 3697:	
Consiglio regionale della Valle d'Aosta (Trasmissione di documento)	8231	(Articolo unico)	8181
		(Modificazioni apportate in sede di conversione)	8182
		(Articoli del relativo decreto-legge)	8183
		(Emendamento)	8189
		(Ordine del giorno)	8190

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1994

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione S. 1815 (approvato dal Senato) n. 3696:		Disegno di legge di ratifica S. 1408 (approvato dal Senato) n. 3688 (Articoli)	8177
(Articolo unico)	8193	Documenti ministeriali (Trasmissione)	8231
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	8194	Domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione (Annunzio)	8230
(Articoli del relativo decreto-legge)	8198	Interrogazioni (Annunzio)	8233
(Ordini del giorno)	8225	Missioni vevoli nella seduta del 23 febbraio 1994	8229
Disegno di legge di ratifica S. 1814 (approvato dal Senato) n. 3689 (Articoli)	8171	Nomine ministeriali (Comunicazione)	8233
Disegno di legge di ratifica S. 919 (approvato dal Senato) n. 2891 (Articoli)	8172	Proposte di legge (Adesione di un deputato)	8229
Disegno di legge di ratifica S. 885 (approvato dal Senato) n. 3552 (Articoli)	8174	Richieste ministeriali di parere parlamentare	8232
Disegno di legge di ratifica S. 1521 (approvato dal Senato) n. 3553 (Articoli)	8175	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	8233
Disegno di legge di ratifica n. 2232 (Articoli)	8176		

DISEGNI DI LEGGE: S. 1814. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUI CIELI APERTI, CON ALLEGATI, FATTO A HELSINKI IL 24 MARZO 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (3689);

S. 919. — ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA (EUROCONTROL), CON RELATIVI ALLEGATI, FIRMATA A BRUXELLES IL 13 DICEMBRE 1960, AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE FIRMATO A BRUXELLES IL 6 LUGLIO 1970, MODIFICATO DAL PROTOCOLLO FIRMATO A BRUXELLES IL 21 NOVEMBRE 1978, COSÌ COME EMENDATI DAL PROTOCOLLO, CON TRE ANNESSI, APERTO ALLA FIRMA A BRUXELLES IL 12 FEBBRAIO 1981, NONCHÉ ALL'ACCORDO MULTILATERALE RELATIVO AI CANONI DI ROTTA, CON DUE ANNESSI, APERTO ALLA FIRMA A BRUXELLES IL 12 FEBBRAIO 1981, E LORO ESECUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (2891);

S. 885. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE TRA BELGIO, FRANCIA, GERMANIA, ITALIA, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI E POLONIA, CON DICHIARAZIONE E PROCESSO VERBALE, FATTO A BRUXELLES IL 29 MARZO 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (3552);

S. 1521. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985 TRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL'UNIONE ECONOMICA BENELUX, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI, COME EMENDATO DAL PROTOCOLLO DI PARIGI DEL 27 NOVEMBRE 1990 PER L'ADESIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DAI PROTOCOLLI DI BONN DEL 25 GIUGNO 1991 PER L'ADESIONE DEI GOVERNI DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, FATTO A MADRID IL 6 NOVEMBRE 1992, NONCHÉ ALL'ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA CONVENZIONE, FIRMATA A SCHENGEN IL 19 GIUGNO 1990, DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985 TRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL'UNIONE ECONOMICA BENELUX, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE, RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI, ALLA QUALE HANNO ADERITO LA REPUBBLICA ITALIANA, CON L'ACCORDO FIRMATO A PARIGI IL 27 NOVEMBRE 1990, E IL REGNO DI SPAGNA E LA REPUBBLICA PORTOGHESE, CON GLI ACCORDI FIRMATI A BONN IL 25 GIUGNO 1991, CON ATTO FINALE, FATTO A MADRID IL 6 NOVEMBRE 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (3553);

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA, FATTO A TORINO IL 21 OTTOBRE 1991 (2232);

S. 1408. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RECANTE REVISIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UN ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO CON ATTO FINALE, FATTA A FIRENZE IL 18 GIUGNO 1992 ED IL 17 SETTEMBRE 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (3688)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3689, NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
SIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII del trattato medesimo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.130 milioni per l'anno 1994, in lire 2.441 milioni per l'anno 1995 e in lire 2.436 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2891, NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), con relativi allegati, firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, al protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 6 luglio 1970, modificato dal protocollo firmato a Bruxelles il 21 novembre 1978, così come emendati dal protocollo, con tre annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, nonché all'accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta, con due annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 41 della convenzione, dall'articolo 8, comma 4, del protocollo del 6 luglio 1970 e dall'articolo 28 dell'accordo multilaterale.

ART. 3.

1. Le prestazioni patrimoniali obbligatorie per l'utilizzazione del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta sono fissate e riscosse da EUROCON-

TROL secondo le condizioni e le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della convenzione, come formulato dall'articolo III del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981, e dell'articolo 3, comma 2, dell'accordo multilaterale di cui all'articolo 1, sulla base dei costi, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione EUROCONTROL, rilevati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa con i Ministri del tesoro e della difesa.

ART. 4.

1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni stabilite dai competenti organi di EUROCONTROL, secondo le procedure previste dagli articoli 3, comma 2, e 6 dell'accordo multilaterale di cui all'articolo 1. Sono comunque esonerati dal pagamento delle tariffe di rotta gli aeromobili di proprietà dello Stato.

2. Sono inoltre esonerati dal pagamento delle tariffe di rotta i voli d'addestramento effettuati all'esclusivo scopo di ottenere, rinnovare o mantenere una licenza o abilitazione per equipaggi di volo.

ART. 5.

1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAV-TAG) è autorizzata ad affidare ad EUROCONTROL l'incarico di procedere all'accertamento, all'esazione, alla contabilizzazione e al recupero dei crediti dei diritti di terminale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 4 marzo

1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160. La relativa convenzione stipulata tra l'Azienda ed EUROCONTROL è approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

2. Ai diritti di terminale si applicano le stesse esenzioni previste dall'articolo 4 per le tariffe di rotta, ferma restando la riduzione del 50 per cento per i voli nazionali stabilita dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160.

ART. 6.

1. Le disposizioni della legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto incompatibili con la presente legge, cessano di avere efficacia alla data in cui diventerà operativo il sistema previsto dall'accordo multilaterale per le tariffe di rotta.

2. Le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, in materia di accertamento e riscossione delle tasse di terminale cessano di avere efficacia, in quanto incompatibili con la presente legge, dalla data del decreto ministeriale di approva-

zione delle intese con EUROCONTROL, di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge.

ART. 7.

1. Le modalità per la regolarizzazione dei flussi finanziari fra lo Stato italiano ed EUROCONTROL saranno stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei trasporti e degli affari esteri.

2. All'onere valutato in lire 38 miliardi annui a decorrere dal 1993 si provvede con riduzione del capitolo 4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e successive modificazioni.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3552, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3553, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) il Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come emendato dal Protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica italiana e dai Protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992;

b) l'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati

dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con Atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui alla lettera a) dell'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del Protocollo stesso ed all'Accordo di cui alla lettera b) dell'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2232, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3688, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 in conformità a quanto disposto dell'articolo 13 della Convenzione medesima.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1837. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 1994, N. 91, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA FENOMENI ALLUVIONALI NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 1993
(APPROVATO DAL SENATO) (3697)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

—

1. Il decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 ottobre 1993, n. 401, e 6 dicembre 1993, n. 504.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 1994, N. 91

Articolo 4:

al comma 2, il secondo periodo, è sostituito dai seguenti: « Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 90 per cento dell'onere stesso per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti e al 45 per cento per le regioni e per gli altri enti locali. L'onere a carico del bilancio dello Stato non potrà comunque eccedere quello risultante da un concorso dello Stato pari al 50 per cento per tutti i mutui. »;

al comma 5, le parole: « di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 »;

al comma 6, le parole: « di cui al comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 5 ».

All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, è destinato un contributo a fondo perduto fino al 90 per cento del danno accertato. Le relative domande sono presentate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredate da una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare nonché la dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e l'evento calamitoso di cui all'articolo 1. Il contributo è corrisposto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sui fondi che saranno ad esse conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con appositi ordini di accreditamento. Per l'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994. I benefici non potranno in ogni caso comportare oneri superiori ai suddetti stanziamenti. ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. È assegnato un contributo straordinario per l'anno 1993 alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi e di lire 16 miliardi per l'anno 1994, Toscana, di lire 7 miliardi e di lire 13 miliardi per l'anno 1994, Lazio, di lire 3,5 miliardi e di lire 1,5 miliardi per l'anno 1994, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5 miliardi e di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia rispettivamente di lire 5 miliardi ciascuna per l'anno 1994, per provvedere agli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. Le disponibilità di cui agli articoli 1 e 2 sono destinate, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, all'integrazione dei bilanci delle amministrazioni delle province, dei comuni e delle comunità montane per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

b) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite;

c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini e da imprese nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziare a favore delle regioni interessate.

2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 è comunque consentito alle regioni disporre, con propria deliberazione e in casi specifici, che gli interventi di cui al medesimo comma siano realizzati a gestione diretta.

3. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle relative risorse finanziarie per le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, relativamente alla tipologia degli interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti già disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e con la legge 23 dicembre 1992, n. 505.

4. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1 sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32 miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle d'Aosta, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per le medesime finalità, nonché per la finalità di sistemazione definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico.

ARTICOLO 4.

1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza fino ad un massimo di lire 2.000 miliardi.

2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 50 per cento dell'onere stesso.

3. Le regioni provvedono a determinare con delibera della giunta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano provvisorio di interventi con la specificazione dell'ente locale, delle opere distrutte e danneggiate da ripristinare e del conseguente fabbisogno finanziario per singole opere. Gli interventi previsti nel piano per opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, anche finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, sono sottoposti al parere dell'autorità di bacino, la quale si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Sulla base dei piani regionali e del parere dell'autorità di bacino si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla trasmissione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a ripartire tra le regioni l'importo di cui al comma 1.

5. In corrispondenza della quota assegnata, ogni singola regione provvede, con delibera della giunta, a definire il piano di interventi con le specificazioni di cui al comma 4 e lo trasmette alla Cassa depositi e prestiti.

6. Gli enti locali individuati nel piano di cui al comma 6 inoltrano la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti entro il limite e per gli interventi definitivamente individuati dalla regione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110 miliardi annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ARTICOLO 5.

1. Le regioni possono delegare la programmazione degli interventi da realizzare ai sensi del presente decreto alle province, che in tal caso promuovono appositi accordi di programma tra gli enti competenti, ivi comprese le autorità di bacino, al fine di coordinare l'utilizzo di tutte le risorse statali, regionali, degli enti locali e degli enti pubblici anche economici, disponibili per le finalità di prevenzione, difesa e riassetto del territorio.

ARTICOLO 6.

1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, sono integrate di ulteriori 50 miliardi di lire per l'anno 1994 che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2.

ARTICOLO 7.

1. Alla copertura dei maggiori oneri, anche per mutui sostenuti per il ripristino delle autostrade, delle strade statali o provinciali

danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto nelle regioni di cui agli articoli 1 e 2, è destinata la complessiva somma di lire 100 miliardi per l'anno 1994, di cui all'ANAS lire 50 miliardi per le autostrade e le strade statali e alle province lire 50 miliardi per le strade provinciali, da prelevarsi dal maggiore introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. La predetta somma di lire 100 miliardi sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ARTICOLO 8.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, si applicano le disposizioni e le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994.

2. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le parole: « a lire 10 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a lire 20 milioni » e le parole: « non superi i 30 milioni. » sono sostituite dalle seguenti: « non superi i 60 milioni. ».

3. A favore delle aziende agricole singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui agli articoli 1 e 2 e individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato dalle somme di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994.

4. Per la realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il prefetto competente per territorio, ai fini di una uniforme distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione regionale per l'impiego le richieste relative all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o in mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale governativa, interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993.

6. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

ARTICOLO 9.

1. Le regioni sono tenute ad inviare semestralmente al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato al coordinamento della protezione civile, possono disporre ispezioni o verifiche ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

ARTICOLO 10.

1. La gestione degli interventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è assoggettata al controllo consuntivo della Corte dei conti, che ne esamina, anche comparativamente, costi e risultati.

ARTICOLO 11.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, pari a lire 243 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 122 miliardi per l'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994: Ministero del tesoro, capitolo 8785 per lire 121 miliardi e capitolo 8317 per lire 100 miliardi; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, capitolo 7053 per lire 7 miliardi; Ministero dei trasporti e della navigazione, capitolo 7305 per lire 10 miliardi; Ministero per i beni culturali e ambientali, capitolo 8005 per lire 1 miliardo e capitolo 8103 per lire 4 miliardi; per l'anno 1994, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo del maggior introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro; quanto a lire 52 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno

1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305; quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le disponibilità in conto residui del predetto capitolo 7705 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 12.

1. Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, relative ad interventi nel comune di Assisi, possono essere utilizzate per interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, per accertate situazioni di estrema pericolosità, da realizzare anche su opere di urbanizzazione e su edifici pubblici e privati. Tali interventi sono realizzati in conformità alle norme di attuazione del piano generale di consolidamento del fenomeno franoso del comune di Assisi.

ARTICOLO 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO RIFERITO AL-
L'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-
LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 100 per cento dell'onere stesso per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti e al 50 per cento per le regioni e per gli altri enti locali.

2-bis. I mutui possono essere assunti dai comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti entro il limite massimo complessivo di 400 miliardi di lire e anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente.

4. 1.

Matteja.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

preso atto

degli ingenti danni verificatisi nelle regioni del Nord Italia a causa delle forti e persistenti precipitazioni di fine settembre 1993,

rilevato

che il decreto-legge n. 91, atto Camera n. 3697, è molto lontano dal coprire i reali danni che le regioni colpite hanno subito,

impegna il Governo

a reperire urgentemente sia gli ulteriori fondi necessari per la copertura totale dei danni subiti da queste regioni, che i fondi necessari per l'indispensabile manutenzione ed il ripristino degli alvei dei fiumi delle aree colpite, assumendo urgentemente le relative iniziative, anche di ordine legislativo, che renderebbero finalmente giustizia a queste popolazioni, già duramente colpite da crisi dovuta alla deindustrializzazione in corso.

(9/3697/1).

« Matteja, Sartoris ».

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1815. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO
1994, N. 26, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEL
CINEMA (APPROVATO DAL SENATO) (3696)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

—

1. Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 26

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 2, lettera e), le parole: « in maggioranza » sono sostituite dalle seguenti: « per tre quarti »;

al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: « lettere a), b) e c) » la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre »;

al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: « la troupe italiana, che presenti », la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: « artistiche e culturali » sono inserite le seguenti: « o spettacolari ».

All'articolo 12:

al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: « trasmissione » sono inserite le seguenti: « di film di produzione nazionale, »;

al comma 1, capoverso 4, sono premesse le parole: « Ambito e modalità di applicazione di quanto previsto nei commi 2 e 3, nonché »; la parola: « concordate » è sostituita dalla seguente: « concordati ».

All'articolo 17:

al comma 1, terzo periodo, la parola: « presente » è sostituita dalla seguente: « predetto »;

al comma 6, dopo le parole: « del residuo debito » sono inserite le seguenti: « non assistito dal fondo di garanzia ».

All'articolo 18 è premesso il seguente comma:

« 01. La lettera c) del primo comma dell'articolo 45 è sostituita dalla seguente:

“c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che

tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni ».

All'articolo 22, al comma 4, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro ».

All'articolo 24:

al comma 1, capoverso 4, primo periodo, le parole: « 1° febbraio 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° febbraio 1995 »;

al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: « è concesso » sono inserite le seguenti: « , relativamente alla quota costituita dalla metà del suo ammontare, » e dopo le parole: « agli esercenti che, » sono inserite le seguenti: « di norma in ciascun trimestre dell'anno e, comunque, »;

al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: « ed a quelli » sono inserite le seguenti: « di interesse culturale nazionale »;

al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: « nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film » sono inserite le seguenti: « di interesse culturale nazionale »;

al comma 1, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Agli esercenti delle sale d'essai ed a quelli delle sale delle comunità ecclesiali di cui all'articolo 4, comma 10, è concesso per ciascuna giornata di programmazione un abbuono contestuale nella misura del 90 per cento dell'imposta sugli spettacoli introitata, non cumulabile con qualsiasi altro tipo d'abbuono »;

al comma 1, dopo il capoverso 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, comma 1 ».

All'articolo 26:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Possono usufruire dei benefici previsti dal presente decreto i film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto stesso »;

al comma 2, dopo le parole: « e successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: « e dalla legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni, »; e le parole: « prescritte dalla medesima legge n. 1213 del 1965 » sono sostituite dalle seguenti: « vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso »;

al comma 8, nel capoverso, secondo periodo, dopo le parole: « di nuovi film di interesse culturale nazionale » sono inserite le seguenti: « e film di produzione nazionale ».

All'articolo 27:

al comma 5, secondo periodo, le parole: « sentita la commissione centrale per la musica » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e, successivamente, la Commissione centrale per la musica »; le parole: « 1991 e 1992 » sono sostituite dalle seguenti: « 1991, 1992 e 1993 »;

al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso.

Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

« ART. 27-bis. — 1. L'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

“ART. 14. - (Competenza a conoscere dei reati). — 1. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto è avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica”.

2. L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

“ART. 15. - (Sanzioni e sequestro). — 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del codice penale l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni.

2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata.

3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1".

3. Non è ammessa una nuova revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilità di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'articolo 12, comma 1, capoverso 1, del presente decreto ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. La legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificata ed integrata dagli articoli che seguono.

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente: « ART. 4. — (*Riconoscimento della nazionalità italiana*). - 1. Ai fini della presente legge, per "film" o "opera filmica" si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari in maggioranza italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

- g) direttore della fotografia italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) *troupe* italiana;
- o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;
- p) uso di industrie tecniche italiane;
- q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per quanto concerne le lettere *o*) e *q*) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere della Sottocommissione di cui all'articolo 3.

4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con *troupe* italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *a*), *b*), e *c*), due delle componenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), due delle componenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), e due delle componenti di cui alle lettere *o*), *p*) e *q*) del medesimo comma.

5. Per "film lungometraggio di interesse culturale nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la *troupe* italiana, che presenti tre componenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*) e le tre componenti di cui alle lettere *o*), *p*) e *q*) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali senza pregiudizio della libertà di espressione.

6. Per "film di animazione" si intende l'opera filmica di lungo e corto metraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Per "cortometraggio" si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

8. Per "film in coproduzione" o "compartecipazione" si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.

9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.

10. Per "sala cinematografica" si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per "sala d'essai" si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per "sale delle comunità ecclesiali" si intendono le sale il cui nullavista e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa in campo nazionale.

11. Per "film d'essai" si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di

cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di "film d'essai". I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai "film d'essai".

12. Per impresa nazionale "di produzione" o "di distribuzione" o "di esportazione" si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per "impresa nazionale di esercizio" e "industria tecnica nazionale" si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività ».

ARTICOLO 3.

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente: « ART. 5. — (*Ammissione ai benefici*). - 1. I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato ad una delle commissioni di cui all'articolo 46.

2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 30 ».

ARTICOLO 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 6 e nei commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 8, le parole: « alla programmazione obbligatoria » sono rispettivamente sostituite con le seguenti: « ai benefici della presente legge ».

2. Nel primo e terzo comma dell'articolo 18 vengono eliminate le parole: « alla programmazione obbligatoria ed ».

3. Nel terzo comma dell'articolo 8, le parole: « entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di prima proiezione in

pubblico accertata dalla SIAE » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione ».

4. Negli articoli 16, secondo comma, e 22, primo comma, è soppressa la parola: « perentorio ».

5. È soppresso il quinto comma dell'articolo 23.

ARTICOLO 5.

1. Il primo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dall'articolo 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo ».

ARTICOLO 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« La quota di partecipazione del coproduttore non potrà essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di carattere culturale ed imprenditoriale, può essere autorizzata con decreto dell'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la sottocommissione di cui all'articolo 3, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere ».

2. Sono soppressi i commi quarto, settimo e ottavo dell'articolo 19.

ARTICOLO 7.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 27, è aggiunto il seguente:

« La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attività cinematografiche resta affidata, per tre anni, alla Banca nazionale

del lavoro — Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata "concessionaria". Alla scadenza del triennio, l'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o più enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea e che presentino idonei requisiti di affidabilità imprenditoriale. La società concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'Autorità competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ».

ARTICOLO 8.

1. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 28 sono sostituiti dai seguenti:

« Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

Il numero e l'importo dei premi, nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalità scelta dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) due esperti nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;

c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria.

Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma precedente.

I premi sono assegnati annualmente dall'Autorità competente in materia ai spettacoli, su conforme parere della giuria.

Una copia delle sceneggiature selezionate è trasmessa dall'Autorità competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia.

Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venti e non meno di quindici progetti con priorità per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonché i relativi titoli professionali. I progetti così selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.

La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società inquadrare nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorità competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione ».

ARTICOLO 9.

1. Salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — (*Apertura di sale cinematografiche*). - 1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

2. L'Autorità di cui al comma 1 determina con proprio decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per la concessione dell'autorizzazione.

3. Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.

4. L'autorizzazione per l'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana ».

ARTICOLO 10.

1. Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

« ART. 31-bis. — (*Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione*). - 1. A favore delle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonché a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsto al comma 2. L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del

film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della Comunità europea diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale.

2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalità per sostenere l'attività di imprese di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attività di distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione ».

ARTICOLO 11.

1. Il terzo comma dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film per i quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 8 nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo ».

ARTICOLO 12.

1. L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

« ART. 55. — (*Programmazione televisiva e opere filmiche*). - 1. Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano decorsi ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia. Tale periodo è ridotto ad un anno per le opere coprodotte con emittenti televisive che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento e a otto mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette.

2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, deve essere assolto mediante la trasmissione di film di

interesse culturale nazionale da effettuare di norma, in proporzione, nelle fasce orarie serali, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990, per "film cinematografici" si intendono i film o le opere filmiche come identificate ai sensi dell'articolo 4; per "opere di origine italiana" si intendono quelle di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo 4. Per le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico, gli obblighi di cui al presente comma e all'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990 sono applicati con riferimento al numero di titoli di film trasmessi.

3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice, il periodo di cui al comma 1 è fissato in 12 mesi. Le emittenti che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti sono altresì tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili di ogni anno, certificati da una società di revisione. Tale quota, comunque non inferiore al 10 per cento, è stabilita con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31 marzo 1994; della quota di cui sopra almeno il 60 per cento deve essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche così prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge, con esclusione del fondo di garanzia, e non concorrono a formare la quota massima del 25 per cento della parte del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata agli interventi creditizi per la produzione, da erogare annualmente a favore delle produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente concessionarie televisive nazionali. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione, l'emittente è tenuta a versare l'importo corrispondente alla quota del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata ad interventi creditizi a favore della produzione cinematografica.

4. Deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3 possono essere concordate tra i titolari dei diritti, le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene data comunicazione all'Autorità competente in materia di spettacolo.

5. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria esercita la vigilanza sulla osservanza da parte delle emittenti televisive delle disposizioni di cui al presente articolo ».

ARTICOLO 13.

1. Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

« ART. 55-bis. — (*Norme sulle operazioni di concentrazione*). - 1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicata sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore ».

ARTICOLO 14.

1. L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

« ART. 44. — (*Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica*). - 1. Per "circolo di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per "associazione nazionale di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la commissione centrale per la cinematografia, l'Autorità competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei circoli aderenti;

b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:

1) l'assenza di fini di lucro;

2) la specificazione delle attività di cui al comma 1;

3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione;

4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci.

3. Nell'ambito delle attività loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.

4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorità medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

5. Le associazioni nazionali riconosciute ed circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film ».

ARTICOLO 15.

1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell'ambito delle funzioni demandate dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repub-

blica 24 luglio 1977, n. 616, e salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, il coordinamento fra gli interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli enti locali è promosso dall'Autorità competente in materia di spettacolo nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è attuato attraverso accordi di programma, stipulati previo parere della commissione centrale per la cinematografia e volti a:

a) diffondere la cinematografia di qualità, specialmente nelle piccole comunità e nelle periferie, favorendo la costituzione di circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli operatori del settore per la stampa, per la circolazione di copie e per la promozione di film nazionali e comunitari, al fine di assicurare un'offerta equilibrata di programmazione e di strutture cinematografiche;

b) promuovere, anche in collaborazione con le università ed i provveditorati agli studi, nonché con la Cineteca nazionale, l'Ente cinema S.p.a., le cineteche di particolare interesse storico-culturale ed i musei del cinema e dello spettacolo, la diffusione della cultura e della didattica cinematografica, l'attività di associazioni culturali aventi come interesse specifico quello del cinema e dei circoli del cinema operanti in ambito regionale, nonché le altre iniziative di specifico interesse regionale;

c) istituire e sostenere l'organizzazione e la gestione a carattere permanente di cineteche, mediateche, videoteche e biblioteche specializzate, nonché di archivi cinematografici e biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad opera di soggetti pubblici e privati e l'istituzione, all'interno delle medesime, di punti di proiezione;

d) promuovere la specializzazione e la qualificazione professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici ed audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori del settore, le università ed il centro sperimentale di cinematografia.

2. Le regioni comunicano annualmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle medesime e dagli enti locali per il sostegno e l'incentivazione delle attività cinematografiche.

ARTICOLO 16.

1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è istituito un

fondo denominato « Fondo di garanzia », che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'articolo 28 della medesima legge.

2. La dotazione del fondo è costituita dagli accantonamenti che la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui al citato articolo 27 sono tenuti ad operare, a valere sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, al momento della erogazione dei mutui a tasso agevolato per i film di cui al comma 1, in misura pari al 70 per cento dell'importo dei mutui stessi.

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato articolo 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato articolo 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

ARTICOLO 17.

(Norme generali sui mutui).

1. La concessione dei mutui alle imprese cinematografiche, a valere sui fondi statali, è deliberata, previa valutazione tecnico-economica, dalla società concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, a favore dei progetti che abbiano riportato il parere favorevole del Comitato per il credito cinematografico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità competente in materia di spettacolo con proprio decreto fissa l'ammontare minimo del capitale versato delle imprese cinematografiche che richiedano la concessione di mutui. Fino all'entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare di detto capitale è ininfluente.

2. Il tasso di interesse applicato dalla società concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, sulle operazioni di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali è pari, per i film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto e, per i film assistiti dal fondo di garanzia, al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio il tasso di interesse è pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento ed è pari al 30 per cento per gli investimenti ad elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 19, comma 2, e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 20, comma 3, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

3. All'ammortamento dei mutui concessi per la produzione, distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del film in Italia ed all'estero di spettanza, rispettivamente, delle imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione.

4. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i proventi di spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati proporzionalmente all'ammortamento del mutuo ed al recupero dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento è destinata a favore degli autori italiani.

5. In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo, previo parere del Comitato per il credito cinematografico un contributo in conto interessi, su mutui stipulati con enti creditizi, al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 per i film di produzione nazionale e al 25 per cento dello stesso tasso per i film di interesse culturale nazionale e per quelli di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. I contributi in conto interessi sui mutui a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio, stipulati con enti creditizi, sono concessi al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 e al 25 per cento dello stesso tasso per gli investimenti di elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 20, comma 3, lettere *a*, *b*, *c*, e *d*. In tutti i casi di cui al presente comma la valutazione tecnico-economica è effettuata dall'istituto mutuante. Su tali operazioni gli istituti finanziatori non possono praticare un tasso di interesse superiore a quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per il settore industriale ed i relativi mutui per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione non possono avere una durata maggiore di quella prevista per i mutui a tasso agevolato.

6. Per i mutui assistiti dal fondo di garanzia, il recupero di quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione, comunque, del residuo debito, avviene con le modalità concordate tra le parti sulla base di una relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento e secondo criteri e principi generali

stabiliti con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico.

7. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi di cui al presente decreto sono accertati da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute.

8. Con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico, sono fissati, ove non previsti, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film, nonché il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile.

ARTICOLO 18.

1. Al primo comma dell'articolo 45, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:

p) per la ricerca creativa;

q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali;

s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;

u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;

v) per la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 ».

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 45, sono aggiunti i seguenti:

« L'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'Autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo "La Biennale di Venezia", per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica ».

ARTICOLO 19.

1. Sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, a favore delle industrie tecniche nazionali cinematografiche sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi con le stesse modalità della medesima legge n. 819 per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione, nonché per la realizzazione di colonne sonore dei film di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

2. L'importo del mutuo può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

3. L'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

ARTICOLO 20.

1. Sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere

architettoniche, nonché per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entità del contributo stesso può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per:

a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;

b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;

c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e di multisale;

d) il ripristino di sale non più in esercizio;

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale.

4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 17.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni.

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.

9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.

10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti, che non superino l'importo di lire 250 milioni. Tali limiti possono essere modificati ogni tre anni con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia. I contributi di cui al presente comma non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione.

ARTICOLO 21.

1. Il centro sperimentale per la cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, è ente pubblico sottoposto alla vigilanza dell'Autorità competente in materia di spettacolo ed ha le seguenti finalità:

a) lo sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva attraverso la formazione di quadri professionali, corsi e altre iniziative con caratteristiche e durata stabilite dal consiglio di amministrazione, e lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione;

b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema;

c) la gestione della Cineteca nazionale.

2. Il centro sperimentale per la cinematografia è dotato di autonomia statutaria. Nello statuto sono determinate le competenze degli organi, l'organizzazione dell'ente nonché le modalità di partecipazione dell'ente a società per azioni.

Al centro si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche per la definizione dell'organico e la determinazione degli uffici, compresi quelli di livello dirigenziale. Lo statuto dell'ente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

3. Sono organi del centro sperimentale per la cinematografia:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

4. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale rappresentanza del centro, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui misura è determinata con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il presidente;
- b) quattro esperti;
- c) un rappresentante dell'Ente cinema S.p.a.;
- d) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana.

6. Gli esperti di cui al comma 5, lettera b), sono scelti tra personalità di particolare competenza nel campo cinematografico ed audiovisivo fra gli autori, i produttori, i critici e i tecnici e sono nominati con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il collegio dei revisori dei conti è composto e disciplinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 419, e successive modificazioni.

8. Il direttore generale del centro sperimentale per la cinematografia è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione; il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il direttore generale:

a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi dell'ente;

b) dirige il personale dell'ente;

c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

9. La gestione finanziaria del centro sperimentale per la cinematografia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente

a quello al quale si riferisce ed approvato dall'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono determinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento amministrativo e contabile del centro, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà tener conto delle peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

10. I contratti stipulati dal centro nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile; per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione; in tal caso le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

11. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta ed è trasmesso all'Autorità competente in materia di spettacolo, che lo approva di concerto con il Ministro del tesoro.

12. All'articolo 2, terzo comma, della legge 24 marzo 1942, n. 419, le parole: « biennali e accelerati » sono soppresse.

13. La Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del centro sperimentale per la cinematografia:

a) procede alla raccolta, al restauro ed alla conservazione del più vasto numero di opere della cinematografia nazionale e mondiale, provvedendo, ove necessario, alla loro conservazione e duplicazione e alla riconversione su altro supporto tecnico delle opere raccolte;

b) provvede alle iniziative necessarie alla conoscenza e diffusione del materiale raccolto anche mediante l'istituzione e la gestione di un apposito sistema informativo esteso alle cineteche pubbliche e private;

c) svolge funzioni di conservazione delle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia di cui all'articolo 22; provvede altresì alla conservazione delle copie negative delle opere filmiche che il produttore è tenuto a depositare presso la stessa Cineteca, ove si tratti di film assistito dal fondo di garanzia;

d) svolge attività di studio e ricerca, anche in collaborazione con organismi ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri.

14. Per le finalità di cui al comma 13, lettera b), le cineteche pubbliche e private che godano di un contributo pubblico sono tenute a comunicare alla Cineteca nazionale i dati relativi al materiale filmico in proprio possesso.

15. L'Autorità competente in materia di spettacolo, con proprio decreto, determina la quota annua del fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, da assegnare al centro sperimentale per la cinematografia, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la realizzazione, sulla base di apposito programma, di opere di carattere sperimentale da parte di allievi del centro, nonché per l'attività della Cineteca nazionale.

ARTICOLO 22.

1. È istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresì presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Società italiana autori ed editori, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento che preveda:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le modalità di visura e le modalità per il rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate;

d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni;

e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), al cui aggiornamento annuale si provvederà calcolando le relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche.

ARTICOLO 23.

1. L'accesso al fondo di garanzia da parte delle imprese produttrici è subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione, trascritti nel pubblico registro per la cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come indicato dalla vigente legislazione in materia, della quota dei proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa.

ARTICOLO 24.

1. L'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. - (*Agevolazioni fiscali*). - 1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi prevista è ridotta dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento.

3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio classificati d'essai, ovvero destinati alla Cineteca nazionale, a festival o rassegne internazionali riconosciuti dall'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la cine-

matografia, o all'utilizzazione da parte dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 14 del presente decreto, è esente dal pagamento dei diritti doganali.

4. A decorrere dal 1° febbraio 1994, l'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è concesso agli esercenti che, nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari ai film di produzione nazionale ed a quelli assistiti dal fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono è comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film assistiti dal fondo di garanzia. L'abbuono è aumentato al 50 per cento per i film di produzione nazionale, nel caso in cui venga superata la quota del 25 per cento delle giornate di proiezione. Per le giornate di programmazione dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale e dei film di cui all'articolo 28, è concesso agli esercenti di sale cinematografiche l'abbuono del 60 per cento dell'imposta sugli spettacoli cinematografici, anche se non è stata raggiunta la quota del 25 per cento delle giornate di attività. Nel caso di sale con più schermi la percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione è calcolata su ciascuno schermo.

5. Per gli esercenti delle sale *d'essai* e delle comunità ecclesiali l'abbuono di cui al comma 4 è elevato al 90 per cento.

6. La corresponsione contestuale degli abbuoni è condizionata alla formale assunzione dell'obbligo da parte dell'esercente di osservare gli adempimenti di programmazione di cui al comma 4. In caso di violazione dell'obbligo assunto l'esercente è tenuto alla restituzione del maggior abbuono percepito, aumentato di interessi in misura pari al doppio del saggio dell'interesse legale.

7. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in lire millecinquecento milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attività cinematografiche ».

ARTICOLO 25.

1. Presso il Dipartimento competente in materia di spettacolo è istituito il servizio ispettivo, che si avvale delle attuali dotazioni organiche di personale.

2. Al servizio ispettivo spettano l'accertamento ed il controllo obiettivo del rispetto dei requisiti cui sono condizionati i benefici previsti dalla legge ed in particolare, per il film di interesse culturale nazionale, la corrispondenza alle condizioni in base alle quali è stato accordato il riconoscimento.

ARTICOLO 26.

1. I film aventi i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dal presente decreto, anche se realizzati in base alle norme di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, godono, anche dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, dei suddetti benefici secondo le modalità prescritte dalla medesima legge n. 1213 del 1965.

3. Con decreti dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le relative norme di attuazione. L'Autorità competente in materia di spettacolo, nell'emanare le suddette norme di attuazione, tiene conto dell'esigenza di assicurare un coordinamento dell'attività promozionale all'estero con la parallela attività svolta dal Ministero del commercio con l'estero. I decreti aventi contenuto regolamentare sono adottati con le procedure di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, può con propri decreti modificare i criteri e le modalità fissati nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze manifestatesi nel corso del triennio e purché le modifiche non contrastino con i principi del presente decreto.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo comunica al Parlamento, nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le modifiche di cui al comma 4 e le esigenze che le hanno determinate.

6. Ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli interventi finanziari in favore delle opere filmiche di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, le imprese del Paesi membri della Comunità europea, che abbiano sede in Italia, ed i loro cittadini sono equiparati alle imprese ed ai cittadini italiani; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dal presente decreto si applicano gli articoli 10, 10-bis e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

7. Le opere filmiche ammesse ai benefici di cui al presente decreto devono recare, nei titoli di testa, l'indicazione che l'opera è stata realizzata o distribuita con l'intervento dell'Autorità competente in materia di spettacolo, nonché l'indicazione dell'eventuale riconoscimento di film di interesse culturale nazionale.

8. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

« A favore del produttore del film di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, è concesso all'Autorità

competente in materia di spettacolo, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 46, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo è prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonché al reinvestimento, accertato da una società di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non è computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge ».

9. Il compenso spettante ai componenti dei comitati e delle commissioni è determinato ogni tre anni dall'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

ARTICOLO 27.

1. Per il biennio 1994-95 è istituito presso l'Autorità competente in materia di spettacolo un apposito fondo pari a lire 50 miliardi per interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede mediante il prelievo della somma di pari importo dal fondo di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 14 agosto 1971, n. 819, destinato alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche ubicate in comuni cinematograficamente depressi.

3. La Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. - è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la suddetta somma di lire 50 miliardi. Detta somma sarà riassegnata con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo di nuova istituzione presso l'Autorità competente in materia di spettacolo per provvedere agli interventi di cui al presente articolo. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

4. Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata per il sostegno di iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico nelle sale, per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi o in occasione di particolari eventi, per sostenere mediante contributi e premi alle sale cinematografiche la programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi della Comunità europea. I criteri e le modalità di utilizzo dello stanziamento sono fissati, con decreto da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte dell'Autorità competente in materia di spettacolo.

5. Una ulteriore quota di 30 miliardi è riservata per interventi a favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. Tale quota viene assegnata con decreto dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, sulla base di criteri che privilegino la produttività in rapporto ai costi aziendali ed alla tipologia di attività, nonché la gestione, in rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico pagante negli anni 1991 e 1992. In sede di assegnazione degli interventi finanziari si terrà conto delle funzioni esercitate e richieste ai sensi degli articoli 6, ultimo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono confermati, per il triennio 1994-1996, il comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo.

7. All'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro. »;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la commissione centrale per la musica, può procedere biennialmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni. ».

8. All'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole: « e di comprovata competenza teatrale » sono aggiunte le seguenti: « o musicologi ».

ARTICOLO 28.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato l'articolo 27-bis del decreto-legge n. 26 del 1994,

impegna il Governo

a modificare la composizione delle commissioni di revisione cinematografica avvalendosi dei regolamenti organizzativi da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, richiamati espressamente dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, sul riordino delle funzioni statali in materia di turismo, spettacolo e sport, in modo che:

il riparto del lavoro tra le sezioni sia demandato all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo;

ciascuna sezione sia composta da:

a) un professore ordinario di università in materie giuridiche o un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) un esperto in psicologia dell'età evolutiva;

c) un esperto in pedagogia;

d) un docente in discipline concernenti la cinematografia e la comunicazione sociale;

e) un critico cinematografico;

f) due rappresentanti dei genitori;

g) un rappresentante delle associazioni di cultura cinematografica;

i componenti di cui alle precedenti lettere e), f) e g) siano scelti su terne proposte dalle associazioni maggiormente rappresentative delle relative categorie di appartenenza;

i componenti della commissione siano nominati con decreto dall'autorità competente in materia di turismo e spettacolo e durino in carica due anni;

le funzioni di presidente siano demandate al professore universitario o al magistrato di cui alla precedente lettera a); le funzioni di segretario siano espletate da un funzionario in servizio presso gli uffici dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo con qualifica di dirigente;

con le stesse modalità previste per la nomina, per ogni componente della commissione sia nominato un supplente;

il compenso spettante ai componenti della commissione sia determinato senza oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti a tale fine con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro;

sia previsto che le deliberazioni siano prese a maggioranza assoluta dei voti dei commissari nominati;

si preveda, infine, che agli atti della commissione e delle sezioni si applichino le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

(9/3696/1).

« Carelli, Aniasi ».

La Camera,

impegna il Governo

a riunire al più presto il Comitato per il credito cinematografico di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per esaminare i progetti di film, già valutati positivamente o rinviati in

precedenti riunioni, presentati ai sensi dell'articolo 28 della predetta legge, applicando i criteri, le modalità ed utilizzando gli stanziamenti di bilancio relativi ad esercizi finanziari precedenti alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(9/3696/2).

« Aniasi, Carelli ».

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 23 febbraio 1994.**

Artioli, Paolo Bruno, Caccia, Caveri, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, Cresco, d'Aquino, Del Pennino, de Luca, De Paoli, Ferrarini, Fumagalli Carulli, Gottardo, Grillo, Matulli, Mazzuconi, Melillo, Patria, Sacconi, Savino, Segni, Spini, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Paolo Bruno, Caccia, Giorgio Carta, Carlo Casini, Caveri, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, Del Pennino, de Luca, Fumagalli Carulli, Gottardo, Matulli, Mazzuconi, Melillo, Patria, Pisicchio, Savino, Segni, Spini, Violante.

**Adesione di un deputato
a proposte di legge.**

La proposta di legge Russo Spena ed altri: « Norme in materia di rappresentanza sindacale » (1942) (*annunziata nella seduta del 30 novembre 1992*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Franco Russo.

La proposta di legge Pecoraro Scanio: « Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, in materia di trasferimento ai comuni dei beni confiscati » (3637) (*annunziata nella seduta del 13 gennaio 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Franco Russo.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 525, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 525, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale » (3572).

Annuncio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 18 febbraio 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 14 febbraio 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità dell'onorevole Salvo ANDÒ, nella sua qualità di ministro della difesa *pro tempore*, nonché dell'onorevole Claudio MARTELLI, nella sua qualità di ministro di grazia e giustizia *pro tempore*.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera in data 17 febbraio 1994 pervenuta il 18 febbraio 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha nuovamente trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti — già trasmessi dalla suddetta procura in data 3 dicembre 1993, successivamente restituiti all'autorità competente a seguito della deliberazione dell'Assemblea del 18 dicembre 1993 — di un procedimento penale concernente il deputato Ciriaco DE MITA, nella sua qualità di presidente del consiglio dei ministri *pro tempore*, nonché dei signori Paolo Pofferi, Michele De Mita, Elveno Pastorelli, Vincenzo Maria D'Ambrosio, Pietro Fantoni, Crescenzo Della Vecchia, Raffaele Bocchino, Carlo Granelli per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2, 81, capoverso, 117, 319 e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata ed aggravata) (doc. IV-bis, n. 11-bis).

Gli atti di cui sopra sono stati immediatamente inviati alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale.

La relazione motivata allegata agli atti medesimi è stata stampata in allegato alla relazione già stampata in occasione della precedente trasmissione e distribuita.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 15 febbraio 1994, ai sensi dell'articolo 25-*quinqies*,

comma 1, lettera d), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ha trasmesso la relazione sulla camorra, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 21 dicembre 1993 (doc. XXIII, n. 12).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 18 febbraio 1994 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 27 gennaio 1994.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 febbraio 1994, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulle gestioni finanziarie degli Enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate, per l'esercizio 1992 (doc. XV, n. 71).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

La Corte dei conti, con lettera in data 13 febbraio 1994, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei

conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella prima quindicina del mese di febbraio 1994, unitamente alle deliberazioni ed agli allegati relativi (doc. IV, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 febbraio 1994, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulle gestioni finanziarie dell'Unione nazionale incremento razze equine e degli enti ippici, per l'esercizio 1992 (doc. XV, n. 72).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, con lettera in data 16 febbraio 1994, ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata nella seduta del 10 febbraio 1994, riguardante « Problema della partecipazione obbligatoria dei magistrati a collegi arbitrali, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962 ».

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

In data 15 febbraio 1994, il ministro dell'interno ha trasmesso copia della nota della Gran Loggia nazionale degli antichi liberi accettati muratori del 22 gennaio scorso, concernente l'esito delle recenti elezioni svoltesi in seno alla suddetta Gran Loggia.

Questa documentazione è depositata presso l'Ufficio Affari generali della Segreteria generale nella Sala del protocollo centrale, a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 18 febbraio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo relativa al secondo semestre 1992 (doc. XLIX-ter, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Il Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con lettera in data 11 febbraio 1994, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal Consiglio stesso il 9 febbraio 1994, riguardante il decreto-legge n. 40 del 18 gennaio 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti, ed è a disposizione degli onorevoli deputati presso l'Ufficio Affari Generali.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 17 febbraio 1994, ha trasmesso una nota di segnalazione ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, concernente l'istituzione di organismi di regolamentazione per i servizi di pubblica utilità.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 21 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 15 marzo 1994.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Giorgio SANGIORGIO a presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 28, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritto al capitolo 6878 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 15 marzo 1994.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta

di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Flavio RADICE a presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla III Commissione permanente (Esteri).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Giorgio FIOCCO a presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Il ministro del tesoro ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Volfango SOMMAZZI a presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

Il ministro della funzione pubblica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la richiesta di parere parlamentare sui seguenti schemi di regolamento:

« Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione delle fabbricere »;

« Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di concessione di elargizione a favore delle vittime del dovere, dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del loro dovere e dei cittadini o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata »;

« Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili »;

« Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi, dispositivi e materiale a bordo di nave acquistata all'estero »;

« Schema di regolamento per la semplificazione della tenuta del libro paga e di matricola ».

Tali richieste, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sono deferite, rispettivamente:

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

alla IX Commissione permanente (Trasporti);

alla IX Commissione permanente (Trasporti);

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Tale parere dovrà essere espresso entro il 21 marzo 1994.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge delega 6 dicembre 1993, n. 499, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente: « Norme in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ».

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla II Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 5 marzo 1994.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale ha dato comunicazione delle nomine del dottor Giuseppe M. Terenzi a commissario straordinario della Cassa marittima meridionale; del dottor Leo Solari a commissario straordinario dell'Ente nazionale assistenza previdenza pittori e scultori, musicisti, autori drammatici (ENAPPS) e del signor Moreno Gori a commissario straordinario dell'Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti di commercio (ENASARCO).

Tali comunicazioni sono deferite alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA11-307
Lire 2300